

Liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 N. R.G. 4/2021



TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice designato e tabellarmente competente, dr.ssa Domenica Capezzerà ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 da **██████████ DE PATRE** premettendo che la predetta ricorrente ha chiesto all'OCC territorialmente competente istituito presso l'Ordine commercialisti associati di Lanciano Chieti Avezzano e Pescara la nomina di un professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge; è stato nominato gestore della crisi il dr. Costantino Buzzelli;

Fatto

Con ricorso del 1.6.2021 assistito dal legale di fiducia, avv. Ferdinando Ciccozzi **██████████** **██████████** ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012.

La debitrice ha dichiarato: di non essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012; di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla circostanza della perdita di lavoro del coniuge **██████████** che infatti dal 2010 è disoccupato, sicché da allora lo stipendio della sola ricorrente non è risultato essere più sufficiente per il sostentamento del nucleo familiare costituito dalla ricorrente dal coniuge e dal figlio economicamente non autosufficiente.

Ad oggi, pertanto, non è possibile procedere ad alcun pagamento se non attraverso l'utilizzo della somma rinveniente dalla vendita forzata del bene di proprietà del **██████████ DE PATRE** e mettendo in definitiva a disposizione dei creditori la somma realizzata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.153/2014 per la soddisfazione totale o parziale dei medesimi.

Attualmente, pertanto, **██████████ DE PATRE** versa in una situazione finanziaria di crisi irreversibile; difatti: a) **██████████ DE PATRE** è lavoratrice subordinata, attualmente in cassa integrazione percependo un reddito medio mensile di circa € 900,00 al netto della trattenuta della rata da cessione del quinto dello stipendio; b) Il suo nucleo familiare, come si evince dall'autocertificazione dello stato di famiglia, è composto esclusivamente dalla ricorrente dal coniuge e dal figlio non economicamente autosufficiente. Al momento, dunque, la ricorrente non riesce a far fronte al pagamento dei propri debiti, atteso che le spese necessarie per il sostentamento



della famiglia ammontano ad € 1500 circa. Per tutto quanto sopra la situazione finanziaria appare compromessa in maniera irreversibile.

La ricorrente inoltre ha rilevato di non possedere altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

I debiti complessivi residui dell'istante risultano essere i seguenti:

PASSIVITA'

Per quanto detto, la posizione debitoria della **sig. D. P.** ammonta ad €. 377.143 oltre al compenso accettato dall'Associazione OCC adita nella misura di €11.122,81 e relativi oneri di legge ed all'onorario spettante al legale che è stato concordato nella misura di €7,582,16 comprensivo di rimborso forfettario 15% DM 202/2014 e cap 4%

ATTIVO

La ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio il ricavato del realizzo dell'unico bene immobile di proprietà ed in particolare:

la somma di € 137.501,00 come rinveniente dalla vendita giudiziaria eseguita nella procedura esecutiva immobiliare n. 153/2014 e nell'ambito della quale il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella, ha emesso "Decreto di trasferimento di immobili subastati" a seguito di verbale di vendita senza incanto ex art.571 com. IV C.p.c. redatto dal Professionista Delegato dal quale risulta l'aggiudicazione definitiva.

La richiedente, alla luce di quanto fin qui esposto e documentato, chiede di accedere, come previsto dal legislatore e sussistendone i presupposti, alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio. La liquidatoria consentirà alla ricorrente: - di utilizzare integralmente i redditi da lavoro per soddisfare i propri fabbisogni primari. A tal proposito si precisa che il fabbisogno mensile è quantificato in €1500,00, non tenendo conto di eventuali imprevisti e spese straordinarie, pertanto, non è ipotizzabile un accantonamento mensile da sottrarre allo stipendio del ricorrente.

Il prezzo di vendita dei beni verrà in primis utilizzato per coprire le spese dalla procedura, O.C.C. compreso, mentre la ripartizione del residuo attivo al netto delle spese della procedura avverrà secondo l'ordine delle garanzie esistenti ed individuate dall'O.C.C. e dal liquidatore, con degradazione al chirografo dei crediti privilegiati in caso di incapienza del patrimonio attivo.

E' risultato che la debitrice era proprietaria dell'unico bene immobile dettagliatamente indicato nel ricorso e nella relazione particolareggiata il cui ricavato è messo a disposizione della massa dei creditori ed il professionista gestore ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa la proponente rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona del gestore della crisi (ex artt. 15 comma 8 e 14 *quinquies* L 3/2012).



Quanto alla cessione del quinto dello stipendio, d'accordo con l'orientamento maggioritario, la questione non attiene all'opponibilità della cessione, senz'altro possibile in caso di notifica o accettazione, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 2914, n. 2, c.c.](#), ma all'efficacia della stessa.

Ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento è, infatti, la circostanza che l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, proprio a causa dell'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (Trib. Livorno 17.05.2017).

L'equiparazione, poi, tra quest'ultimo ed il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies l. 3/2012 consente di estendere tale conclusione anche alla liquidazione in maniera coerente, peraltro, con l'affermata natura concorsuale della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. [6, comma 1](#), ed art. 14 ter primo comma [L. 3/2012](#) (cfr in tal senso Trib. Palermo 30.06.2017).

Ed infatti, è fuor di discussione che la cessione dello stipendio non sia opponibile al fallimento del cedente (Cass. sez. I, 27.01.2006, n. 1759). In tal senso è pure esplicito l'art. [7 L. 21.02.1991, n. 52](#), allorché dispone che, anche in caso di cessione di crediti opponibili, il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito, **limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.**

Né può dubitarsi del fatto che anche i crediti di lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. [42, comma 2, L. fall.](#), senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura. L'art. [46 L. fall.](#) prevede, infatti, che gli stipendi e i salari non siano acquisiti al fallimento entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della famiglia, determinati con decreto del giudice delegato. Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, però, l'acquisizione è totale se il fallito non chiede e ottiene dal giudice delegato un provvedimento che determini la misura degli alimenti spettantigli (Cass. sez. I, 02.09.1995, n. 9268; Cass. sez. I, 25.07.1986, n. 4758; Cass. sez. I, 13.11.1964, n. 2738).

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina della liquidazione nel senso che anche il decreto di omologa crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. [13, comma 4, L. 3/2012](#) (Trib. Livorno 18.01.2018), nonché, con riferimento alla liquidazione del patrimonio un effetto di spossessamento precludendo al debitore di compiere atti di amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 14 novies l.3/2012).

Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio non soffra alcuno sbarramento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 14 quinquies l. 3/2012).



Si è, infatti, rilevato che "se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di mancato intervento del liquidatore ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive stesse all'esito della vendita in sede concorsuale con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, nei limiti predetti risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti" (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017).

Ancora, ai sensi dell'art. [7 L. 3/2012](#) è, "possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni... come attestato dagli organismi di composizione della crisi". A. fortiori deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi di quelli relativi a prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio (Trib. Palermo 30.06.2017).

Orbene, l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che "non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Pertanto il credito da stipendio non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria, se non per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non rinvia [all'art. 545 c.p.c.](#), il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento, ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2,1, 3/2012.

Inoltre, tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

D'altro canto, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Di conseguenza, è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario



del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017).

Tuttavia, l'effetto del decreto di apertura come già anticipato non può che comportare l'ingresso del debito complessivo e residuale, da considerare oramai scaduto, e come vantato dal cessionario a far tempo dal decreto di apertura, nel passivo della procedura liquidatoria.

Quanto alla procedura di pignoramento presso terzi (della quale tuttavia il gestore non fa menzione alcuna) va rilevato che nel caso in cui risulti essere stato già emesso il decreto di assegnazione, la detta procedura dovrà considerarsi oramai conclusa; in caso contrario la stessa subirà l'effetto sospensivo.

Va da sé, inoltre, che le quote di stipendio successive al decreto di ammissione non potranno più essere destinate al creditore stante l'inefficacia dei pagamenti successivi, in analogia con quanto prescritto dall'art. 44 l.f.; il debito residuo, anche in tal caso, andrà ammesso al passivo decurtato delle quote stipendiali già riscosse.

Rilevato che:

il debitore non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione; nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente; che la debitrice non svolge attività di impresa, come è stato chiarito e documentato dall'OCC; che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); che la sua situazione di sovraindebitamento risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate.

Osservato che:

tuttavia la debitrice non ha precisato che si è provveduto al deposito della domanda presso l'Agente della Riscossione e presso gli uffici fiscali nonché presso gli enti locali in base al domicilio fiscale della stessa ex art. 14 ter comma 4;

nella relazione particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione debitoria del nonché la sua situazione economico patrimoniale;

la procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta con gli effetti sopra esposti.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012 in favore di **[REDACTED]**

Nomina liquidatore il **dr. Costantino Buzzelli** che dovrà fornire al Giudice la prova che si è provveduto al deposito della domanda presso l'Agente della Riscossione e presso gli uffici fiscali nonché presso gli enti locali in base al domicilio fiscale della stessa ex art. 14 ter comma 4.;



Dispone altresì che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012.

dichiara che l'importo non oggetto di liquidazione in quanto rappresenta quanto necessario per il mantenimento della ricorrente ammonta ad € 1500,00 mensili (art 14 ter comma 6 lettera b l.3/2012);

Dispone infine che il liquidatore:

proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 ed alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12.

ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidatoria svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente all'OCC ed al gestore nominato anche in veste di liquidatore disponendo che la detta cancelleria sottoponga al Giudice **la prova dell'avvenuta comunicazione integrativa** di cui si è detto (comunicazione agli enti fiscali).

Pescara 7.7.2021

Il Giudice designato

- Domenica Capezzerà -



La situazione economica, patrimoniale e finanziaria [REDACTED] è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già significativo stato di crisi.

L'esponente, anche alla luce di quanto emerso all'esito degli incontri e delle verifiche avuti con il Gestore della Crisi, con riferimento alla propria complessiva situazione economica e patrimoniale, intende formulare una proposta di liquidazione del patrimonio attraverso la distribuzione dell'importo ricavato dalla vendita della propria abitazione a beneficio dell'intero ceto creditorio. In proposito rappresenta l'istante che pende a suo carico, innanzi al Tribunale di Pescara, GE dott.ssa Luigina Tiziana Marganella, la procedura espropriativa immobiliare n. 153/14 RGE, ad oggetto l'unico bene immobile di sua proprietà e che nell'ambito di tale procedura il cespite è stato aggiudicato il 03/12/2019 e l'intero prezzo a saldo è stato versato in data 04/06/2020.

PARTE PRIMA

Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e presupposti di ammissibilità.

Come detto, [REDACTED] intende avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012, al fine di ristrutturare le proprie posizioni debitorie, consentire il miglior soddisfacimento del ceto creditorio nel pieno rispetto della par condicio creditorum e delle rispettive cause legittime di prelazione, il tutto con conseguente beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorrano i presupposti;

L'accesso alla procedura costituisce volontario e doveroso sforzo da parte della Sig.ra [REDACTED] di risolvere la propria situazione debitoria, assolutamente sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali oltre che patrimoniali, tenuto conto anche delle modeste condizioni economiche di tutto il nucleo familiare.

Tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti per la presente procedura vengono forniti in buona fede dalla Sig.ra [REDACTED] ad ogni buon conto, la Sig.ra [REDACTED] con la sottoscrizione degli atti - manleva sin d'ora l'Avv. Ferdinando Ciccozzi da qualunque responsabilità civile e/o penale dovesse derivare dalla presente procedura, anche in fase giudiziale, in quanto ella soltanto è esclusivamente responsabile di tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti.

Tanto premesso, la Sig.ra Antonella [REDACTED] odierna debitrice, rappresenta quanto segue.

1. Requisiti oggettivi ex L. n. 3/2012.

La sig.ra Antonella [REDACTED] è residente nel Comune di Pescara e, pertanto, territorialmente competente è il Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. n. 3/2012, come richiamato dall'14 ter comma 2 L. n. 3/2012).

La debitrice dichiara di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della Legge n. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento", in quanto ella non è in grado di pagare il proprio complessivo debito. V'è evidenza che -come pure esposto dall'OCC nell'allegata relazione- i guadagni percepiti negli ultimi anni sono stati appena sufficienti al sostentamento suo e della famiglia e le hanno consentito solo in minima parte di far fronte alle pregresse obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione comunale e di alcuni istituti di credito e società finanziarie. Tali debiti sono, infatti, ancora pendenti e hanno determinato l'instaurarsi a suo carico di diverse procedure espropriative, mobiliari ed immobiliari.

Il dissesto trova causa nel fatto che il marito dell'esponente, [REDACTED] nel corso dell'anno 2010 è rimasto senza lavoro e, da allora, il solo stipendio della [REDACTED] non è stato più sufficiente ad assolvere a tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal nucleo familiare, aggravato dall'allontanamento del marito da fine 2010 ad inizio 2019, quando si è ricongiunto alla famiglia.

Nel corso del 2020, la debitrice ha percepito un reddito complessivo netto di € 15.281,00, oltre ad € 1.476,00 per rimborso IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi 2019 (Doc. 3 n. 12 buste paga 2020 e busta paga gennaio 2021). Tale importo è quanto realmente corrisposto [REDACTED] al netto di € 3.420,00 versati a beneficio della società SANTANDER Unifin per una cessione del quinto dello stipendio di € 285,00 mensili e di € 810,00 trattenuti dal datore di lavoro [REDACTED] a favore di un creditore MBCREDIT Solutions, a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi (Doc. 4 atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi).

[REDACTED] è coniugata [REDACTED] (che accede anch'egli alla procedura di liquidazione con ruolo separato) ed ha un figlio maggiorenne, studente universitario, non ancora economicamente autosufficiente (Doc. 5 certificato residenza e stato di famiglia).

Dal 2010 ad oggi [REDACTED] non è riuscito a reperire una stabile occupazione e negli ultimi anni ha prodotto redditi medi mensili praticamente irrilevanti, di circa €/mese 160,00 lordi (Doc. 6 Redditi [REDACTED] 2018/2019/2020)

(Come da relazione dell'OCC) I redditi percepiti dai coniugi non sono sufficienti a far fronte alla complessiva esposizione debitoria maturata nel corso degli anni, che, ad oggi, per [REDACTED] ammonta ad € 393.797,65.

2. Requisiti soggettivi ex L. n. 3/2012.

La debitrice ritiene rispettosamente di poter accedere alle procedure per sovraindebitamento disciplinate dalla L. n. 3/2012, ovvero dichiara ai sensi dell'art. 6, comma 1:

- a) di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, ovvero di non ricoprire la qualità di soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare;
- b) di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.

3. Presupposti di ammissibilità ex L. n. 3/2012.

La debitrice dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d) della L. n. 3/2012, ovvero dichiara:

- a) di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse;
- b) di non aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a nessuna delle procedure di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012, ovvero provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo con i creditori ovvero provvedimenti di revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- d) di essere disponibile a fornire la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, per quanto in proprio possesso, infine, dichiara in buona fede di non aver compiuto atti in frode ai creditori.

4. Documentazione ex art. 9 comma 2 e 3 L. n. 3/2012 (come richiamato dall'art. 14 ter comma 2 L. n. 3/2012).

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e qui allegata, a sostegno di tutto quanto esposto, il debitrice dichiara di fornire – sin d’ora – i documenti obbligatori ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3, della L. n. 3/2012, come richiamato dall’art. 14 ter comma 2 L. n. 3/2012:

- elenco di tutti i creditori, con PEC, sede legale, indicazione delle somme dovute e titolo (Doc. 7 elenco dei creditori e delle somme dovute);
- elenco di tutti i beni del debitrice (Doc. 8 elenco dei beni);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, estratti dal cassetto fiscale (Doc. 9 elenco atti di disposizione);
- dichiarazione dei redditi derivanti dal lavoro dipendente a tempo indeterminato presso PRENATAL S.p.A. di Pescara degli ultimi 3 anni (Doc. 10 modello 730-2020 e CU 2020, Doc. 11 modello 730-2019 e CU 2019, Doc. 12 modello 730-2018 e CU 2018) e buste paga relative all'annualità 2020 ed al mese di gennaio 2021 (Doc. 3 buste paga 2020/2021);
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato contestuale di residenza e stato famiglia (Doc. 5 certificato di residenza e stato di famiglia);
- elenco spese correnti necessarie al proprio sostentamento (Doc. 13 elenco spese di sussistenza).

Resta ferma la piena disponibilità del debitrice, in qualunque fase della presente procedura, anche giudiziale, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni di propria reperibilità, che verranno di volta in volta ritenuti utili o necessari.

PARTE SECONDA

Situazione reddituale e patrimoniale.

5. Contratto di lavoro dipendente.

Dal 13/04/1988 la debitrice è dipendente a tempo indeterminato presso la PRENATAL S.p.A. di Pescara, con mansioni di commessa.

Con riguardo all’individuazione del reddito medio mensile di oggi (periodo di imposta 2020), è opportuno specificare che dall'anno 2020 (e precisamente dal mese di marzo), la debitrice, a causa della nota emergenza da COVID 19, lavora con orario ridotto ed, a turno con i colleghi di lavoro, viene posta in Cassa Integrazione per un numero variabile di giorni mensili (Doc. 14 lettera Cassa integrazione). Ne consegue che il reddito annuo netto percepito per il periodo di imposta 2020, come individuato dalle allegate buste paga, è stato di € 15.281,00.

Va, inoltre, ribadito che sulla busta paga mensile gravano una cessione del quinto a favore della società SANTANDER Unifin di € 285,00 mensili e, a decorrere dal mese di novembre 2020, una trattenuta a favore di un creditore MBCREDIT Solutions, operata dal datore di lavoro Prenatal Spa a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi.

Atteso che la debitrice non beneficia di altre entrate mensili e, dunque, agevole rilevare che il reddito netto percepito per l'anno 2020 è stato pari ad € 15.280,92 (media mensile € 1.273,41) e, al netto delle indicate trattenute (€ 3.420,00 per cessione del quinto dello stipendio ed € 810,00 per pignoramento presso terzi) sarebbe stato di complessivi € 19.510,92.

Senonché il reddito netto per l'anno in corso è destinato a ridursi ulteriormente in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica: nel corso del 2020 la Cassa Integrazione ha inciso sulla retribuzione dell'esponente per un periodo di 9 mesi su 12. Ciò ha determinato una riduzione del reddito netto 2020 rispetto a quello del 2019 di € 1.401,00. Applicando la medesima riduzione all'intera annualità in corso, il decremento per l'intero anno andrà ad essere di € 1.988,00 rispetto ai redditi del 2019 e, dunque, è agevole rilevare che per l'anno 2021 [REDACTED] andrà a percepire -ove esente da ritenute- un reddito netto di € 18.923,92, mediamente pari ad € 1.570,00.

Tale importo – con ogni evidenza – neanche copre le spese relative all'affitto, alle utenze, alle spese condominiali, al cibo e abbigliamento, oltre spese eventuali di natura personale, che la debitrice pur deve necessariamente affrontare e, pertanto, è da escludere dall'attivo liquidatorio.

6. Rapporti bancari.

La debitrice ha intrattenuto i seguenti rapporti bancari:

- UNICREDIT mutuo ipotecario, cointestato con il [REDACTED] per Notar Avv. Flaminia Cantamaglia, con studio in Montesilvano, Rep. n. 4715 e Racc. n. 1709, in data 19.12.2002, registrato a Pescara il 30.12.2002, spedito in forma esecutiva con formula del 2.1.2003, risolto il 12/02/2013 (intervento Esecuzione n. 153/2014 RE);
- UNICREDIT conto corrente n. 0005235435 intestato [REDACTED] aperto nel mese di aprile anno 1988, presenta un saldo debitore di circa 10.000,00 euro.
- FINDOMESTIC rapporto in qualità di garante per finanziamento intestato a [REDACTED] [REDACTED] importo residuo € 40.000,00;

- BANCA DELL'ADRIATICO conto corrente cointestato con il [REDACTED] denominato "apertura conto Intesa Light" n. 6152680321/02, aperto il 04/10/2006, con apertura di credito di € 2.500,00 dal 21/06/2010, successivamente revocata il 31/10/2012 (intervento Esecuzione n. 153/2014 RE);
- BANCA DELL'ADRIATICO finanziamento chirografario cointestato con [REDACTED] denominato "Prestintesa" n. 60274997 di € 78.375,00 erogato il 04/10/2006, da rimborsare il n. 96 rate mensili, contratto risolto dalla Banca in data 31/10/2012 (intervento Esecuzione n. 153/2014 RE);
- AGOS rapporto in qualità di garante per finanziamento intestato [REDACTED] importo residuo circa 30.000,00 euro.
- INTESA S. PAOLO (MB Solutions) finanziamento chirografario intestato [REDACTED] in corso di esecuzione con pignoramento presso terzi con spese accessorie richieste euro 5.500,00
- FINDOMESTIC (Ifis) carta revolving rateale procedura in corso opposizione respinta intestata [REDACTED] richieste euro 5.000,00

Le date finali di tutti i predetti estratti conto coincidono con la cessazione degli stessi su comunicazione di decadenza della Banca.

Ad oggi, la debitrice [REDACTED] intrattiene il seguente conto corrente, sul quale viene accreditato lo stipendio:

- Banca Poste S.p.A., conto intestato [REDACTED] cc n. 1001312071 (Doc 15 estratti conto 2016 - 2020).

7. Altri redditi e proprietà.

La debitrice non percepisce altri redditi e non possiede beni immobili o mobili degni di nota, eccezion fatta per:

- Fede nuziale
- piena proprietà dell'immobile sito in Montesilvano (PE) (già coincidente con l'abitazione familiare), alla via Marinelli n. 96, Foglio 26, particella 69, sub 16, zona cens. 1, categoria A/7, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 181 mq, rendita € 460,94; già adibita a casa

coniugale -sino al rilascio avvenuto il 18/12/2020 nelle mani del professionista delegato alla vendita del compendio pignorato- (Doc. 16 riferimenti catastali). Nei punti successivi meglio si dirà a proposito della procedura esecutiva immobiliare in corso ed dell'intervenuta aggiudicazione dell'abitazione di via Marinelli.

8. Spese di sussistenza personali e familiari da escludere dall'attivo liquidatorio.

Per quanto riguarda le spese di sussistenza da escludere nell'ambito della procedura, ovvero quanto occorre per il mantenimento del debitrice e della sua famiglia ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett.

b) l. n. 3/2012, esse ammontano a circa € **1.650,00 medie mensili ed assorbono integralmente lo stipendio della** [REDACTED]

Attualmente la debitrice, unitamente al marito ed al figlio, ha trovato nuova collocazione abitativa in Pescara, alla via Monti Ausoni n. 8, presso un immobile di proprietà di Settimio Margherita e condotto in locazione dietro corrispettivo del canone mensile di € 650,00 (Doc 17 contratto di locazione), oltre spese condominiali di 39,00 euro oltre addebiti acqua.

Le certificazioni uniche degli anni 2018, 2019 e 2020 e le risultanze delle buste paga relative all'anno 2020 e 2021, fotografano l'attuale situazione reddituale della [REDACTED] la quale è assunta a tempo indeterminato presso [REDACTED] e percepisce circa € 1.273,41 netti mensili.

Il fabbisogno familiare complessivo della debitrice è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella successiva tabella .

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Canone locazione	650	
Oneri condominiali e acqua	50	
Utenze (elett. – gas – tel.)	200	
Vitto – spese igiene casa e pers.	600	
Spese mediche (dentista – oculista - eventuali)		500
Abbigliamento		800
Varie – non prevedibili		500
TOTALE	1500	1800
Fabbisogno medio mensile	1.650,00 = 1.500,00 + 150,00 (1.800,00/12)	

Le certificazioni uniche degli anni 2018, 2019 e 2020 e le risultanze delle buste paga relative agli anni 2020 e 2021, fotografano l'attuale situazione reddituale della [REDACTED] la quale è assunta a tempo indeterminato [REDACTED] ed ha percepito circa € 1.273,41 netti mensili, destinati a ridursi ulteriormente nell'annualità in corso per le motivazioni espresse e qui richiamate. È di tutta evidenza che lo stipendio medio mensile della debitrice, allo stato, non è neanche sufficiente a raggiungere un sostentamento di vita dignitoso. A ciò si potrà pervenire solo riversando sulla busta paga dell'esponente le attuali trattenute mensili di € 285,00 a beneficio di Santander Unifin e di circa € 300,00 operata dal datore di lavoro a favore di MBCREDIT Solutions. Lo stipendio mensile così ricostituito di € 1.565,6 (Doc.3 busta paga gennaio 2021) garantirebbe al nucleo familiare un introito mensile appena sufficiente a coprire le spese necessarie indicate -ed in linea con il livello minimo di povertà indicato dall'ISTAT-.

* * * * *

Per tali ragioni, l'attivo liquidatorio sarà dato esclusivamente dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuto in sede di procedura esecutiva, come correttamente osservato dall'OCC. Si legge, infatti, nella Relazione Particolareggiata: ***“Oggetto di liquidazione sarà il ricavato della vendita dell'immobile pignorato, pari ad € 137.501,00 , mentre, come anticipato, il reddito [REDACTED] [REDACTED] viene destinato al mantenimento della famiglia, salva diversa indicazione del Giudice”***.

9. Gli atti di disposizione.

Gli atti di disposizione del debitrice sono stati estratti dal cassetto fiscale (sub Doc. 9 atti di disposizione) ed effettivamente coincidono con le dichiarazioni ed i documenti forniti spontaneamente dal debitrice:

- provenienza immobile: acquisizione per asse ereditario e successiva divisione abitazione familiare di via Marinelli, 96 Montesilvano (Doc. 18 estratto relaz. Notaio in proc. Esec. 153/14));

10. Centrale Rischi.

Si produce esito della verifica in Centrale Rischi della Banca d'Italia datata 03 febbraio 2021 aggiornata al 31 dicembre 2020 (Doc. 19 Centrale Rischi), che verrà esaminata nel passivo.

11. CRIF.

Si produce esito della verifica in CRIF datata 09/02/2021 (Doc. 20 CRIF), che verrà esaminata nel passivo.

12. La procedura esecutiva immobiliare RGE n. 153/2014. Aggiudicazione del 03/12/2019.

Il caso dell'odierna [redacted] e [redacted] (quest'ultimo accede contestualmente al sovraindebitamento con ruolo separato)] **è gravato da particolare urgenza.**

Difatti, pende in danno dell'esponente, presso il Tribunale di Pescara, Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella, la procedura esecutiva n. 153/2014, avente ad oggetto l'abitazione, unico immobile di proprietà della debitrice.

Il predetto procedimento è stato radicato da FINDOMESTIC S.p.A. (Doc. 21 atto di pignoramento immobiliare) per un credito azionato di € 49.513,63. Risultano, poi, creditori intervenuti: ITALFONDIARIO, quale mandataria della Banca dell'Adriatico S.p.A., per un credito di € 53.618,94 (Doc. 22 atto di intervento), UNICREDIT S.p.A., in forza del mutuo ipotecario concesso, per un credito di € 223.593,10 (Doc. 23 atto di intervento).

La debitrice si costituiva nella predetta procedura esecutiva, al fine di rendere edotte le parti dell'incarico conferito al proprio legale allo scopo di accedere alla liquidazione dei beni per sovraindebitamento (Doc 24 costituzione avv. Bergamaschi), comunicando l'avvenuta nomina del Gestore OCC, dott. Costantino Buzzelli.

In data 03/12/2019, in sede di vendita (Doc.25 avviso vendita), l'immobile veniva aggiudicato al prezzo di € 137.501,00 (Doc. 26 Verbale di aggiudicazione) ed il 30/06/2020 il GE ne disponeva il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Doc. 27 Decreto trasferimento)

A seguire, il GE ha disposto liberazione dell'immobile ed in data 18/12/2020 lo stesso veniva riconsegnato nelle mani del professionista delegato alla vendita (Doc. 28 verbale riconsegna).

Considerato il riferito stato del procedimento, con la presente Domanda di liquidazione dei beni per sovraindebitamento viene formulata **espressa richiesta di provvedimento di sospensione della predetta procedura esecutiva in corso**, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. b).

A sostegno dell'ammissibilità della domanda di liquidazione e della conseguente istanza di sospensione dell'esecuzione appena formulata, si ritiene utile spendere brevi considerazioni e riportare, sinteticamente, l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema degli effetti

dell'apertura della liquidazione dei beni, nel caso in cui nella procedura esecutiva in corso sui beni immobili vi sia già stata una vendita con esito fruttuoso e la conseguente aggiudicazione a terzi.

In codesta situazione, è unanimemente ritenuto auspicabile che il realizzo derivante dalla procedura esecutiva vada a costituire l'attivo della presente procedura di liquidazione.

E' noto, infatti, che, all'ottenimento del provvedimento di apertura della liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 3/2012 da parte del Giudice fallimentare, la debitrice abbia l'onere di depositare quest'ultimo in sede di procedura esecutiva, al fine di ottenere il provvedimento di improseguibilità ai sensi dell'art. 623 c.p.c.7 da parte del Giudice dell'esecuzione; e ciò in guisa che i beni oggetto della procedura esecutiva (radicata da una parte sola del ceto creditorio) rientrino nell'attivo liquidatorio della procedura di sovraindebitamento, il cui realizzo andrà a soddisfare tutto il ceto creditorio (e non solo quello costituito nella procedura esecutiva) in ragione delle cause legittime di prelazione, in senso, per l'appunto, *concorsuale*.

Ciò consente, evidentemente, alla debitrice di ottenere (nelle apposite sedi e previa verifica dei requisiti) l'esdebitazione verso tutto il ceto creditorio, per la parte di credito non soddisfatta in sede di riparto.

Ebbene, se per un verso l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. dispone che *"in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"*, è evidente che, sotto altro profilo, l'intangibilità del diritto acquisito dall'aggiudicatario non può estendersi anche al presunto diritto del creditore precedente, o insinuato, al riparto delle somme derivanti dal pagamento del prezzo.

Il ricavato della vendita forzata concorre, quindi, alla formazione dell'attivo della procedura per sovraindebitamento.

Anche il Tribunale di Potenza, con provvedimento del 6.3.2017, ha stabilito che in virtù del principio dell'intangibilità dell'aggiudicazione, quest'ultima deve rimanere valida, ed anzi il Giudice dell'esecuzione dovrebbe emettere il decreto di trasferimento dopo il pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, in quanto si tratterebbe di atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione. Naturalmente, il prezzo che verrebbe pagato dall'aggiudicatario non potrebbe essere assegnato al creditore precedente, ma andrebbe a beneficio di tutti i creditori, in

quanto la sospensione del processo esecutivo porta ad escludere che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso o partecipato all'esecuzione.

Per completezza, si rammenta il Tribunale di Modena del 1.6.2017, il quale ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di proseguire l'espropriazione ex art. 41 TUB dopo l'apertura della procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento.

Come noto, l'art. 41 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) predispone in favore del creditore fondiario un privilegio processuale nell'ambito del fallimento, per cui *«l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento»*.

Si tratta, come precisato dalla giurisprudenza, di un privilegio processuale, che consente alla banca, in caso di fallimento del debitore, di iniziare o proseguire la propria azione individuale e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata nei limiti del proprio credito. Nello stesso tempo, la banca resta tenuta a presentare istanza di insinuazione al passivo del fallimento, se vuole rendere definitiva l'assegnazione.

Secondo il Tribunale di Modena, dunque, **il privilegio della banca ex art. 41 TUB può trovare applicazione esclusivamente nel fallimento, e non anche nel sovraindebitamento**, essendo la norma in commento di stretta interpretazione.

14. Attivo disponibile.

L'attivo liquidatorio disponibile risulta, dunque, essere costituito dal realizzo derivante dalla procedura esecutiva in parola, che corrisponde complessivamente ad € 137.501,00 (sub Doc. 26 verbale di aggiudicazione del 03/12/2019).

(Si legge nella Relazione Particolareggiata: *“Oggetto di liquidazione sarà il ricavato della vendita dell'immobile pignorato, pari ad € 137.501,00, mentre, come anticipato, i redditi della [REDACTED] [REDACTED] vengono integralmente assorbiti dal mantenimento della famiglia, e, pertanto a ciò destinati, salva diversa indicazione del Giudice”*.)

PARTE TERZA

SITUAZIONE DEBITORIA

15. IL PASSIVO

Per quanto riguarda il passivo, si evidenzia nella sottostante tabella l'elenco dei creditori e delle somme dovute.

	Tipologia debito	Indirizzo PEC	Creditore	Debito residuo
1	Privilegio	<i>comunicazioni@pec.unicredit.eu</i>	UNICREDIT – mutuo ipotecario	€ 223.593,10
2	Chirografario	<i>findomestic_banca_pec@findomesticbanca.t elecompost.it</i>	FINDOMESTIC -	€ 49.513,63
3	Chirografario	<i>italfondiario@cert.italfond iario.com</i>	PENELOPE SPV SRL ex ITALFONDIARIO – ex Banca dell'Adriatico	€ 50.749,29
4	Chirografario	<i>italfondiario@cert.italfond iario.com</i>	PENELOPE SPV SRL ex ITALFONDIARIO – ex Banca dell'Adriatico	€ 2.869,65
5	Chirografario	<i>tiberius.spv@pec.spv- services.eu</i>	TIBERIUS SPV – ex Unicredit – decreto ingiuntivo n. 997/2019	€ 11.476,95
6	Chirografario	<i>segreteria@bancaifis.legalmail.it</i>	BANCA IFIS – ex Findomestic	€ 3.862,00
7	Chirografario	<i>geri@postecert.it</i>	Geri gestione rischi srl(eni spa)	€ 135,60
8	Chirografario	<i>info@pec.agosducato.it</i>	AGOS - finanziamento	€ 30.000,00
9	Chirografario	<i>notifiche.santander.cqs@legalmail.it</i>	SANTANDER Unifin – cessione del quinto	15.925,93
10	Chirografario	<i>mbs@pec.mbcreditsolutions.com</i>	MBCREDIT SOLUTION	€ 4.649,48
11	Chirografario	<i>tributi@comunemontesilvano.legalmail.it</i>	COMUNE MONTESILVANO – TARI anno 2019 e 2020	€ 889,00
12	Chirografario	<i>contenzioso.sogetspa@pec.it</i>	SOGET SPA cartella rifiuti rata febbraio 2021 e marzo 2021	€ 133,02
	TOTALE			€ 393.797,65

A tale importo vanno aggiunti € 11.122,81 per le spese prededucibili di OCC ed € 7.582,16 per le spese prededucibili di assistenza legale, ed € 6.000,00 per spese prededucibili del professionista delegato alla vendita immobiliare, per un totale di **€ 418.502,62**.

Nel dettaglio:

16 Le prededuzioni.

Nell'ambito delle prededuzioni consentite dalla legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 duodecies comma 2 L. n. 3/2012, 111 e 111 ter l.fall., sono state inserite le voci Gestore OCC, nonché la voce spese legali del professionista che assiste il debitrice nella presente procedura (ai sensi dell'art. 21 del DM n. 55/2014, come da Linee Guida pubblicate in recepimento dell'orientamento dominante), quali crediti sorti in occasione ed in funzione della presente procedura e pertanto gravanti su tutti i creditori, ivi compresi quelli privilegiati, ipotecari.

A tale proposito, sebbene sia ormai orientamento pressoché dominante quello per cui le prededuzioni (in particolare quella del legale che assiste il debitrice) gravano anche sul creditore

ipotecario (anche in caso di incapacienza), si segnala una delle pronunce a conforto di tale orientamento.

Il Tribunale di Como con provvedimento del 18.12.2019, G.D. Dott. Petronzi, ha stabilito che, alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere - stante la medesima finalità che la contraddistingue rispetto al fallimento - la procedura di liquidazione del patrimonio appartiene, si deve ritenere che risulti applicabile alla predetta procedura, in combinazione con il disposto dell'art. 111 bis, anche il disposto dell'art. 111 ter L.F. e la sua declinazione giurisprudenziale.

Ragion per cui il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili se specificamente riferite al bene su cui cade il suo diritto di pozziorità, come pure deve sopportare, in quota, quelle c.d. generali in quanto gravanti indistintamente su tutti i creditori.

Nello specifico, il Tribunale di Como ha, ai sensi dell'art. 111 ter L.F. come interpretato dalla giurisprudenza, rigettato l'istanza di sospensione della liquidazione proposta ai sensi dell'art. 14 novies, 2° comma, L. 3/2012 da un creditore ipotecario, che, tenuto conto del disposto dell'art. 14 duodocies, 2° comma, di detta legge, sosteneva che in sede di riparto il liquidatore avrebbe dovuto antergare il suo credito rispetto a quello per spese prededucibili, in particolare a quelle per la liquidazione del bene su cui incideva il suo diritto.

16.1 Prededuzioni derivanti dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 153/14 RG .

In ossequio a quanto indicato dal Gestore OCC nel passivo della Relazione Particolareggiata, prudenzialmente si è inserito l'importo di € 6.000,00 in prededuzione, per le competenze del professionista delegato alla vendita nella procedura espropriativa n. 153/2014 RGE, che pure gravano sulla debitrice.

17 FINDOMESTIC, creditore procedente nella procedura esecutiva n. 153/14 RGE

La società FINDOMESTIC S.p.A. ha concesso in data 24/12/2009, a favore del [REDACTED] [REDACTED] e con garanzia prestata dalla [REDACTED] un finanziamento n. 200.513.125.237.17 per l'importo € 40.815,00 Dagli atti processuali relativi alla predetta procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Pescara n. 153/14 RGE, si evince che il credito di Findomestic è oggi pari ad € **49.513,63** in **via chirografaria**, oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione. (Doc.21 pignoramento immobiliare)

18 BANCA UNICREDIT S.p.A., creditore intervenuto nella procedura esecutiva n. 153/14 RGE

La Unicredit nel mese di dicembre 2002 ha erogato, a favore della [REDACTED] e del marito [REDACTED] un mutuo ipotecario di € 210.000,00 per sorte capitale, destinato alla ristrutturazione della loro abitazione coniugale in Montesilvano, alla via Marinelli n. 96. A seguito del mancato pagamento dei ratei di mutuo, la Banca è intervenuta nella procedura espropriativa immobiliare, rivendicando un residuo credito complessivo, **in via privilegiata, di € 223.593,10**, oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione. (Doc. 23 atto di intervento)

19 ITALFONDIARIO, creditore intervenuto quale cessionario del credito da parte della Banca dell'Adriatico S.p.A. nella procedura esecutiva n. 153/14 RGE

L'Italfondario S.p.A., in qualità di mandatario della Banca dell'Adriatico S.p.A. è intervenuto nella menzionata espropriazione immobiliare in ragione del mancato rimborso di un finanziamento di originari € 78.375,00, concesso in data 05/10/2006 a favore dei [REDACTED] [REDACTED], e di saldo di c/c n. 0615268032102 cointestato [REDACTED] [REDACTED] che origina da un affidamento di € 2.000,00. Risultano dagli atti della predetta procedura esecutiva che il credito di Italfondario ha unito, e oggi sono pari ad **€ 53.618,94 in via chirografaria**, oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione. (Doc. 22 atto di intervento)

20 TIBERIUS SPV S.r.l., quale cessionario del credito da parte di UNICREDIT S.p.A.

[REDACTED] era titolare di un conto corrente n. 5235435 acceso presso la Unicredit spa, con annessa carta di credito. A seguito delle note vicende, connesse anche al mancato pagamento delle rate del mutuo sopra indicato, l'Istituto di credito, provvedeva alla chiusura del conto corrente. A seguito di successivi addebiti su carta di credito il rapporto è recava un saldo passivo di **€ 11.476,95**. Tale credito è stato ceduto dalla banca alla società TIBERIUS SPV S.r.l., aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 10/2019 del Tribunale di Pescara Ill.mo Giudice Dott. Federico Ria di Pescara(Doc. 29) La debitrice ha contestato il provvedimento monitorio ed il relativo giudizio d'opposizione, rubricato al n. 5651/2018 R.G., è stato respinto sentenza n.

1098/2020 n.997/2019 R.G., dott.ssa Lorella Scelli, con condanna alle spese per 4.835,00 che si aggiungono alla cifra richiesta di euro 11.476,95 oltre spese interessi (Doc. 30 sentenza).

21 BANCA IFIS quale cessionaria del credito da parte di Findomestic.

Risulta un debito di natura **chirografaria di € 3.862,00** oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione, a favore di Banca Ifis cessionaria Findomestic.

Il credito origina da una carta revolving in linea capitale di € 5.000.000 concessa a seguito finanziamento n. 20120169205601 da Findomestic a favore della [REDACTED] e solo parzialmente restituito. Per il pagamento della somma residua di € 3.862,14 la Findomestic e per essa la Banca IFIS, cui il credito è stato successivamente ceduto, aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Doc. n. 31) del Giudice di Pace di Pescara. La debitrice ha contestato il provvedimento monitorio ed il relativo giudizio d'opposizione è stato respinto dal Giudice di Pace di Pescara, con condanna alle spese, che si aggiungono a quanto già liquidato in 3.862,14.

22 AGOS S.p.A.

Risulta un debito di natura **chirografaria di € 30.000,00** in qualità di **garante** per finanziamento concesso al [REDACTED] oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione, nei confronti di AGOS S.p.A..

Il credito origina da un finanziamento n. di € 30.000,00 erogato a favore [REDACTED] (Doc. 32 contratto)

23. SANTANDER UNIFIN

[REDACTED] ha in corso una cessione del quinto dello stipendio a beneficio della società Santander Unifin. Il debito residuo, di natura **chirografaria al 31 gennaio 2021 è pari ad € 15.925,93** oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione. (Doc. 33 contratto)

24. MBCREDIT SOLUTIONS, quale cessionaria di Intesa San Paolo Personal Finance Spa

MBCredit Solution, in forza di decreto ingiuntivo n. 305/15 D.i. emesso dal Tribunale di Pescara in data 20.02.2015, ha notificato alla debitrice atto di precetto per il pagamento della somma di € **4.649,48** oltre accessori e spese successive ed, a seguire, atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro della [REDACTED] a fronte del quale, questi ha iniziato, a decorrere dal mese di novembre 2020, ad effettuare trattenute sullo stipendio dell'esponente in attesa dell'udienza

fissata al 01.06.2021 dinanzi al Tribunale di Pescara, G.E. Dott. Rapino, fascicolo n. 1217/20 R.E. (Doc. 34 atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi).

25. Debiti verso l'erario.

Dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo di accesso al cassetto fiscale, nulla risulta dovuto (Doc. 35 AdER esito negativo).

26. Debiti verso enti locali.

Risulta un debito di natura chirografaria di € **1.069,02** oltre somme maturande sino alla data dell'apertura della presente liquidazione, nei confronti del Comune di Montesilvano (PE), per mancato pagamento delle tasse sui rifiuti. In particolare, non risultano pagati € 464,00 per l'anno 2019 (Doc. 36) ed € 472,00 per l'anno 2020 (Doc. 37), inoltre, a seguito di rateizzazione accordata per l'annualità 2013, residuano da pagare n. 2 rate di € 66,51 ciascuna, scadenza 28 febbraio 2021 e 31 marzo 2021, a Soget Spa incaricata della riscossione(Doc. 38). Non si esclude altresì che vi siano imposte impagate presso il medesimo Comune.

Si escludono esposizioni nei confronti della Regione Abruzzo NON avendo mai posseduto un autovettura e/o ciclomotore soggetti a tributo regionale(Doc. 39 PRA negativo).

27. Altri debiti

Risulta un debito verso GE.RI. gestione rischi quale cessionaria di ENI SpA per euro 135,70 (Doc. 43)

* * * * *

I debiti, per come emersi dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dal CRIF (MANCANO DOCUMENTI), nonché dalle informazioni fornite dalla stessa debitrice, ammontano complessivamente ad € **393.797,65** , **oltre le prededuzioni.**

Gli importi inseriti, benché dettagliati, sono suscettibili di variazioni per interessi, accessori e spese legali e, come tali, saranno opportunamente precisati ed aggiornati in sede di formazione del progetto di stato passivo da parte del Liquidatore nominando.

* * * *

Pignoramento presso terzi e cessione del quinto dello stipendio.

Come accennato, MBCredit Solution ha eseguito pignoramento presso terzi, ovvero presso il datore di lavoro della ██████████ PRENATAL Spa, **a fronte del quale, il detto datore di lavoro ha iniziato ad effettuare trattenute sullo stipendio della ██████████ in attesa dell'udienza fissata al 01.06.2021.**

È di tutta evidenza che il permanere delle predette trattenute andrebbe a violare il generale principio della par condicio creditorum in sede concorsuale; in particolare, il permanere del pignoramento presso terzi sullo stipendio del debitrice andrebbe a violare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitrice in caso di liquidazione (art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012).

A tal proposito, si segnala il provvedimento del Tribunale di Milano del 6.6.2020, G.D. Dott. Pipicelli, RG n. 16/2020, che riguarda proprio un caso di liquidazione dei beni: *“In conclusione sul punto, ad avviso dello scrivente e come da indirizzo di codesta Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018), il pignoramento dello stipendio o della pensione e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come un'eventuale delega di pagamento) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori”*.

In conclusione si ritiene che, con il provvedimento di apertura della liquidazione dei beni per sovraindebitamento, il pignoramento presso terzi radicato da MBCredit Solution avverso l'odierna ██████████ debba essere dichiarato inopponibile alla procedura e pertanto, a partire dalla data del provvedimento di apertura, il credito complessivo confluirà nel passivo; in guisa che le trattenute operate dal datore di lavoro sullo stipendio, nelle more della prima udienza, potranno essere restituite al debitrice.

Sulla base delle medesime considerazioni, anche il versamento dell'importo di € 285,00 mensili a beneficio della SANTANDER UNIFIN a titolo di cessione del quinto dello stipendio, andrà bloccato, essendo già stato indicato nel passivo il residuo debito dell'esponente nei confronti di detta finanziaria.

E' appena il caso di ribadire che detto quote, così recuperate, andranno parzialmente a ricostituire lo stipendio della debitrice, si da renderlo appena sufficiente al proprio sostentamento personale e familiare.

PARTE QUARTA

29. Requisiti per la relazione particolareggiata

29.1 Atti in frode.

Per quanto riguarda il requisito indirettamente richiesto dalla L. n. 3/2012 della “meritevolezza” del sovraindebitato ai fini dell’accesso a codeste procedure, si osserva quanto segue.

In via del tutto generale, **la debitrice dichiara sin d’ora di non aver mai compiuto atti in frode ai creditori**, sia che si intendano tali – più restrittivamente – le condotte penalmente sanzionate, sia che si intendano tali – più estensivamente – qualunque atto che abbia come effetto finale quello di diminuire per i creditori la garanzia generica del credito, ovvero qualunque atto che abbia come effetto finale quello di alterare la percezione del giudice delegato alla procedura.

29.2 Giudizio di meritevolezza.

Con riguardo, più precisamente, al c.d. giudizio di meritevolezza, la debitrice ritiene di non aver assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, così determinando il proprio stato di sovraindebitamento e fermamente rivendica che, unitamente alla sua famiglia, non ha mai condotto la propria vita oltre i limiti consentiti dalle entrate.

Le cause del sovraindebitamento derivano unicamente sull'evento imprevisto della perdita del lavoro da parte del [REDACTED] tale circostanza, indipendente dalla volontà della debitrice, ha frustrato la sua capacità di far fronte alle obbligazioni.

30. Ragioni dell’incapacità del debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (art. 14 ter comma 3 lett. b).

La debitrice è oggettivamente impossibilitata ad adempiere alle obbligazioni assunte in quanto il passivo non è colmabile con le proprie entrate.

I redditi percepiti dalla [REDACTED] non sono sufficienti a far fronte alla complessiva esposizione debitoria maturata nel corso degli anni, che, ad oggi ammonta ad € 381.806,17, e , come più volte ribadito, appena riescono a coprire le spese minime indispensabili al mantenimento della famiglia.

31. Resoconto della solvibilità del debitrice negli ultimi 5 anni (art. 14 ter comma 3 lett. c).

La solvibilità del debitrice è ricostruibile sia dalle denunce di reddito prodotte, sia dagli estratti conto relativi ai conti correnti bancari intrattenuti, di cui in narrativa.

Con particolare riguardo ai redditi percepiti, con ogni evidenza, i redditi percepiti da [REDACTED] negli ultimi 5 anni non le hanno consentito – e non le consentono tutt’oggi – di far fronte al complessivo indebitamento.

32. Inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori (art. 14 ter comma 3 lett. d).

Il debitrice dichiara in buona fede di non essere a conoscenza di atti propri impugnati dai creditori.

33. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata (art. 14 ter comma 3 lett. e).

Con il presente atto, il debitrice, oltre ad una serie di documenti prodotti di propria iniziativa a sostegno di tutto quanto esposto, ha altresì prodotto tutti i documenti espressamente richiesti dalla L. n. 3/2012.

Sarà agevole rilevare che la documentazione depositata risulta pienamente idonea ai fini della ricostruzione dei debiti dichiarati e dell’attivo dell’odierno ricorrente. Del pari, in relazione al requisito di attendibilità, la documentazione proviene direttamente dai soggetti creditori e dall’autorità giudiziaria. Pertanto, tutta la documentazione prodotta dalla debitrice, che verrà depositata presso il Tribunale di Pescara unitamente alle istanze di liquidazione dei beni, risulta pienamente attendibile.

Il debitrice, consapevole dell’importanza di fornire la documentazione idonea, rimane disponibile ad ogni ulteriore integrazione di propria reperibilità che sia ritenuta utile e necessaria, sia su richiesta del Gestore OCC, che del Giudice Delegato alla procedura e, successivamente, al Liquidatore nominando.

Infine, conclude la Relazione Particolareggiata OCC: *“Posto che non emergono elementi idonei a dimostrare la presenza di atti impugnati dai creditori, lo scrivente può affermare che la domanda di liquidazione proposta dalla [REDACTED] sia completa ed attendibile”*.

PARTE QUINTA

La domanda di liquidazione dei beni.

34. Conclusioni. La domanda di liquidazione dei beni.

Ai fini del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, nel pieno rispetto della par condicio creditorum, la debitrice formula la seguente proposta di liquidazione del patrimonio:

- € 137.501,00 una tantum, quale realizzo proveniente dall’aggiudicazione dell’abitazione familiare nella predetta procedura esecutiva o quella diversa somma derivante.

L'attuale reddito della ██████████ -salva diversa indicazione del giudice- sarà, invece, destinato al mantenimento della famiglia, da cui risulta interamente assorbito

Oltre a quanto sopra, negli anni di durata della liquidazione dei beni, qualora eventuali futuri redditi consentissero – al netto di quanto occorrente al fabbisogno familiare e personale – un margine libero, quale attivo disponibile, la debitrice è sin d'ora irrevocabilmente disponibile a conferirlo nella procedura, a beneficio del ceto creditorio.

Infine, essendo necessaria la nomina di un Liquidatore, ai sensi degli artt. 13 comma 1 e 14 *quinquies*, comma 2, lettera a) della Legge n. 3 del 2012, con esperienza specifica nella materia delle procedure esecutive immobiliari, si auspica la nomina dello stesso Gestore OCC dott. Costantino Buzzelli, per un verso, in ragione della sua compiuta conoscenza della pratica in corso e, sotto altro profilo, per consentire un tempestivo subentro del Liquidatore nominando nell'esecuzione in corso, al fine di un celere soddisfacimento del ceto creditorio.

Tutto quanto sopra descritto, ██████████ come sopra rappresentata e difesa, tenuto conto della positiva Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi dott. Costantino Buzzelli, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter comma 3 della L. n. 3/2012, che qui si intende integralmente riportata,

chiede

all'Ill.mo Giudice adito, verificati i requisiti di legge, di voler

- 1) ammettere ██████████ alla procedura di Liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter e seguenti della L. n. 3/2012, per tutti i motivi sopra esposti;
- 2) accertata la mancanza di atti in frode e il soddisfacimento dei requisiti ex art. 14 ter, emettere il decreto di cui all'art. 14 *quinquies* comma 1, conseguentemente dichiarare aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio, nei termini descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
- 3) provvedere ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) della L. n. 3/2012, e, per l'effetto:
 - a) nominare un Liquidatore in possesso dei requisiti di legge;

Si rimane a totale disposizione dell'On.le Tribunale, dell'Ill.mo Gestore OCC e del nominando Liquidatore a fornire qualsivoglia chiarimento ed integrazione documentale, ove ritenuto utile o necessario.

Dichiarazione di valore.

Si dichiara che la presente procedura – ai soli fini del contributo unificato - è da considerarsi di volontaria giurisdizione e pertanto è dovuto il contributo unificato di € 98,00 oltre marca da bollo di € 27,00.

Si allega:

Procura alle liti, Nota di iscrizione a ruolo e versamento del Contributo unificato, oltre marca da bollo.

Si producono i seguenti documenti.

- 1 Documento identità e tessera sanitaria [REDACTED]
- 2 Nomina gestore Dott. Buzzelli Costantino
- 3 Buste paga 2020 e gennaio 2021
- 4 Atto pignoramento MB Solutions
- 5 Certificato residenza e stato di famiglia
- 6 Dichiarazioni redditi coniuge [REDACTED]
- 7 Elenco creditori
- 8 Elenco beni mobili
- 9 Elenco atti disposizione (Registro)
- 10 Dichiarazione mod. 730/2018
- 11 Dichiarazione mod. 730/2019
- 12 Dichiarazione mod. 730/2020
- 13 Elenco spese sussistenza
- 14 Comunicazione cassa integrazione Prenatal Spa
- 15 Estratti conto Banca Poste Spa anni 2016/17/18/19/2020
- 16 Estratto relazione notaio in proced. Esec, 153/22014 per rif. Catastali
- 17 Contratto locazione e ricevuta di registrazione
- 18 Estratto relaz. Notaio in proc. Esec. 153/2014 provenienza immobile

- 19 Banca d'Italia Criff**
- 20 Banca dati Criff**
- 21 Atto di pignoramento Findomestic immobile**
- 22 Atto intervento Italfondario**
- 23 Atto intervento Unicredit**
- 24 Comparsa costituzionale avv. Bergamaschi**
- 25 Atto di notifica 2 esperimento di vendita asta**
- 26 Verbale aggiudicazione immobile**
- 27 Decreto di trasferimento**
- 28 Verbale di consegna chiavi**
- 29 Decreto ingiuntivo Tiberius**
- 30 Sentenza su opposizione Tiberius**
- 31 Decreto ingiuntivo Ifis**
- 32 Contratto Agos**
- 33 Contratto CSQ Santander**
- 34 Precetto MB Solutions**
- 35 Carichi pendenti AdERISCO**
- 36 Notifica Tari 2019 Comune Montesilvano**
- 37 Notifica Tari 2020 Comune di Montesilvano**
- 38 Rateizzazione cartella Soget Spa**
- 39 Visura storica PRA**
- 40 Visura CCIAA Pe e Ch**
- 41 Richiesta GE.RI srl (Eni spa)**

Pescara, 26 Maggio 2021

Avv. Ferdinando Ciccozzi